



UNIONE GENERALE DEL LAVORO

Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali

Segreteria Nazionale

20/10/2008

## DECURTAZIONE SALARIALE PER MALATTIA: ALLE DIVERSE INTERPRETAZIONI RISPONDIAMO CON IL RICORSO!

Lo stato confusionale che pervade le Amministrazioni che fanno a gara ad interpretare le circolari della Funzione Pubblica sui criteri da adottare, per la decurtazione delle indennità accessorie, rafforza sempre di più la linea di fermezza assunta dalla UGL Agenzie Fiscali: bisogna ricorrere al TAR del Lazio per ottenere il riconoscimento dell'ingiustizia fatta calare sui Lavoratori con un, a parere della UGL Agenzie Fiscali, indebito prelievo, una vera e propria tassa, per chi ha la sfortuna di ammalarsi!

Anche la stampa si è occupata della vicenda. E' del **6 ottobre la circolare della Direzione Centrale Risorse Umane dell'Agenzia del Territorio**, sconosciuta per lo più dai dipendenti che non ne hanno avuto notizia perché assente, ad oggi, anche dal sito web dell'Agenzia e che testualmente recita: *"in merito al regime del trattamento giuridico - economico previsto dall'art. 71 D.L. n. 112, relativo alle assenze per malattia, la circolare chiarisce che lo stesso si cumula al regime contrattuale vigente, con la previsione pertanto dell'applicazione della decurtazione di cui all'art. 49, comma 7 lettera a) del CCNL Agenzie fiscali ai giorni successivi al 10° e fino al 14° compreso. Su questo puntosi fa riserva di fornire definitive indicazioni, essendo stato richiesto uno specifico parere al Dipartimento della Funzione Pubblica; nel frattempo le strutture applicheranno la disciplina prevista dall'art. 71 del DL 112, rilevando l'andamento delle assenze oltre i 10 giorni, ai fini dell'eventuale successiva ulteriore decurtazione che potrà intervenire una volta ottenuti i chiarimenti suddetti".*

Il **10 ottobre 2008 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale** emana la circolare n. 2008/150775, viceversa, dispone: *"com'è noto, l'art. 71 del decreto legge 112 del 2008 ha introdotto nuove modalità di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per malattia, prevedendo la trattenuta dell'indennità di amministrazione nei primi dieci giorni di assenza, per ogni episodio di malattia di qualunque durata. Nella circolare su richiamata viene inoltre affermato che il nuovo regime legale non sostituisce integralmente la disciplina contrattuale, ma si sovrappone ad essa. Questo comporta che nel caso in cui la malattia si protragga oltre il decimo giorno, la decurtazione del trattamento economico va effettuata anche per i giorni successivi, dall'undicesimo al quattordicesimo giorno di assenza. Sulla questione sono state, comunque, chieste delucidazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, che si fa riserva di far conoscere appena perverranno".*

**Le due note sono integralmente riprodotte sul nostro sito web: [www.uglagenziefiscali.it](http://www.uglagenziefiscali.it).**

Due diverse interpretazioni, dunque, che dimostrano, ancora una volta, la necessità di regolamentare l'intero Comparto con l'istituzione di un organismo superiore e super partes che solo un vero e proprio **Polo della Fiscalità** potrebbe rappresentare mentre per quanto riguarda il tema della **tassa sulla malattia**, l'unica risposta, ferma e concreta dei Lavoratori non può che essere quello del **ricorso al TAR** che deve essere, massiccio, compatto e determinato. Solo chiedendo l'annullamento e la sospensione degli atti amministrativi che determinano le decisioni delle Amministrazioni, si può fermare il ciclone "Brunetta" !

**Ora più che mai è chiaro il percorso da seguire ed è un obbligo morale partecipare al ricorso al TAR del Lazio che "UGL Agenzie Fiscali" e CODACONS hanno già attivato!**